

**CONVENZIONE  
CON LE ASSOCIAZIONI PARTNER**



**Roma 11 maggio 2017**



## CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI PARTNER U.N.S.I.C.

TRA

U.N.S.I.C. – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (d’ora in poi solo “UNSI C”), codice fiscale 91030090129, con sede legale in Roma, Via Angelo Bargoni n. 78, in persona del suo Presidente *pro-tempore* Domenico Mamone, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale, indirizzo PEC [unsicnazionale@legalmail.it](mailto:unsicnazionale@legalmail.it);

E

A.N.C.L. S.U. – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario (d’ora in poi solo “ANCL”), codice fiscale 80198670582, con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 456, in persona del suo presidente *pro-tempore* Dario Montanaro, codice fiscale MNTDRA69T19F152B, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale, indirizzo PEC [anmclsu@pec.it](mailto:anmclsu@pec.it);

PREMESSO CHE

- UNSI C è costituita come Confederazione di Associazioni operanti senza fini di lucro con lo scopo di svolgere attività di proselitismo sindacale e di assistenza e tutela dei diritti dei propri Associati, in conformità a quanto stabilito dal proprio Statuto Confederale;
- l’ANCL, è costituita come associazione di professionisti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro ed ai fini della presente convenzione per articolazioni territoriali si intendono i Consigli Regionali le Unioni Provinciali e singoli associati;
- a tal fine le parti precisano che l’erogazione dei contributi sindacali/organizzativi oggetto della presente convenzione è finalizzata esclusivamente a coprire i costi sostenuti per l’erogazione dei servizi di assistenza offerti per il tramite degli enti e società promossi e/o costituiti da UNSI C (attività di patronato, attività CAA, etc.);
- nello svolgimento delle predette attività l’ANCL intende attenersi alle norme statutarie, al Codice Etico e ai Regolamenti organizzativi della Confederazione UNSI C e degli enti e società da essa promossi o costituiti, che dichiara di conoscere.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante ed essenziale del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue

### ART. 1 – OGGETTO

La presente Convenzione disciplina l’erogazione da parte dell’ANCL dei servizi istituzionali degli enti e società promossi o costituiti da UNSI C, al fine di offrire assistenza e tutela agli Associati e agli Utenti che ne facciano richiesta.

A fronte dei servizi erogati, UNSI C riconosce all’ANCL, che accetta, unicamente i contributi organizzativi stabiliti dall’Allegato Economico della presente Convenzione, null’altro essendo dovuto all’ANCL per le attività prestate.

A tal fine le Parti dichiarano espressamente di non voler instaurare alcun rapporto di agenzia, società di fatto o vincolo lavorativo di natura subordinata o autonoma disciplinato dall’art. 409 c.p.c., tra l’UNSI C e il Presidente e/o i dipendenti e/o i volontari sindacali dell’ANCL, essendo quest’ultima libera di stabilire le modalità temporali ed organizzative per lo svolgimento delle attività convenzionate, nel pieno rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti normative in materia di assistenza fiscale, agricola e di patronato.

### ART. 2 – COSTITUZIONE DI CIRCOLI E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI UNSI C

L’ANCL potrà promuovere, sull’intero territorio nazionale, la costituzione di Circoli e Associazioni Territoriali UNSI C, in conformità alle norme statutarie e regolamentari UNSI C.

UNSI C si riserva la facoltà di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’accoglimento delle richieste di costituzione delle predette articolazioni territoriali, in relazione alle proprie esigenze organizzative e sindacali.





Qualora le richieste avanzate vengano accolte da UNSIC, l'Associazione Territoriale prende atto che la costituzione e il riconoscimento di Circoli e Associazioni Territoriali UNSIC è subordinato al preventivo espletamento dell'iter procedurale stabilito dalle norme statutarie e regolamentari UNSIC.

Una volta ottenuto il riconoscimento da UNSIC, le Associazioni Territoriali e i Circoli facenti capo all'ANCL potranno compiere le attività ed erogare i servizi di assistenza e tutela disciplinati dalla presente Convenzione, previo espletamento delle procedure autorizzative con i competenti Enti e società promossi e costituiti da UNSIC (*Patronato Enasc, Caa Unsic srl, ENUIP, etc.*).

L'ANCL garantisce l'osservanza ed il rispetto, da parte dei predetti Circoli e delle Associazioni Territoriali UNSIC facenti capo alla propria struttura, delle norme statutarie e regolamentari UNSIC nonché di tutti gli obblighi e le prescrizioni negoziali di cui agli artt. 4-5-6-7-8-9 della presente Convenzione.

L'ANCL, infine, garantisce l'osservanza ed il rispetto, da parte dei predetti Circoli e delle Associazioni Territoriali UNSIC facenti capo alla propria struttura, della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

#### ART. 3 – CONTRIBUTI SINDACALI/ORGANIZZATIVI

L'ANCL, a fronte delle attività effettuate presso le proprie strutture sindacali e presso i Circoli e le Associazioni Territoriali UNSIC facenti capo alla propria organizzazione, riceverà unicamente i contributi organizzativi stabiliti dall'Allegato Economico della presente Convenzione, facendosi carico di tutti i costi di gestione sostenuti presso le suddette strutture facenti capo alla propria organizzazione (*locazioni, utenze, personale, etc.*).

L'ANCL prende atto e riconosce che non maturerà alcun contributo organizzativo e/o rimborso spese per i servizi di assistenza agricola (CAA) erogati ad Associati e utenti per il tramite del CAA UNSIC srl.

L'ANCL s'impegna a utilizzare i contributi sindacali/organizzativi ricevuti da UNSIC, e/o dagli enti e società da essa promossi o costituiti, per far fronte ad oneri e spese di gestione delle attività esercitate in esecuzione della presente Convenzione, ivi inclusi i costi del personale, i compensi dei professionisti esterni, i rimborsi spese dei collaboratori volontari, i canoni di locazione di immobili e gli oneri condominiali, le utenze, i consumi ed ogni altro costo accessorio.

Con particolare riferimento ai costi del personale eventualmente assunto e/o comandato alle attività di patronato presso le proprie strutture e/o i Circoli e le Associazioni Territoriali UNSIC facenti capo alla propria organizzazione, l'ANCL è tenuta al pagamento di tutti i relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali, obbligandosi a inviare ad UNSIC copia della seguente documentazione: a) F24 dei contributi versati (*completi di ricevuta di pagamento*); b) UNIFORMI presentati all'INPS in formato XML (*completi di ricevuta INPS*); c) prova del pagamento delle retribuzioni (*bonifici bancari, assegni, etc.*).

Qualora per accordo tra le Parti o per disposizioni ministeriali (*decreti, regolamenti, circolari, etc.*) il personale adibito alle attività di patronato presso le strutture e/o i Circoli e le Associazioni Territoriali UNSIC facenti capo all'organizzazione dell'ANCL venga assunto direttamente da UNSIC Nazionale o da altre strutture territoriali UNSIC, i predetti costi del personale verranno trattenuti, fino a concorrenza, dai contributi sindacali/organizzativi maturati dall'ANCL in applicazione dell'Allegato Economico della presente Convenzione.

I contributi sindacali/organizzativi, verranno corrisposti nella misura del 50% degli stessi entro 3 (tre) mesi dalla definizione della pratica ed il saldo spettante (ulteriore 50%) entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto accredito all'UNSI C o agli enti e associazioni da essa promossi e costituiti dei relativi importi da parte dei competenti Enti Pagatori (*INPS, etc.*), salvo deroghe espressamente e preventivamente concordate per iscritto tra le Parti. I suddetti contributi verranno erogati solo a condizione che sia perfezionamento della pratica a seguito della consegna della documentazione cartacea.

Tutti i contributi sindacali/organizzativi maturati in esecuzione della presente convenzione verranno versati solo ed unicamente su appositi c/c bancari/postali intestati all'ANCL o alle strutture ad essa facenti capo.

Le Parti concordano espressamente che i contributi sindacali/organizzativi spettanti all'ANCL per le attività oggetto della presente Convenzione potranno essere liquidati e corrisposti direttamente dall'UNSI C, anche per il tramite delle proprie articolazione territoriali, ovvero, in alternativa, dagli enti e società da essa promossi e costituiti (*Patronato Enasc, Caa Unsic srl, etc.*).





Le strutture territoriali, i Circoli e le Associazioni Territoriali UNSIC facenti capo all'organizzazione dell'ANCL, quindi, non matureranno alcun diritto a percepire contributi sindacali/organizzativi e/o rimborsi spese direttamente da UNSIC, atteso che i contributi per le attività effettuate presso le predette strutture vengono erogati direttamente all'ANCL, la quale è obbligata a provvedere al sostentamento economico e organizzativo delle stesse in forza della presente Convenzione.

Fatto salvo quanto sopra, le parti concordano espressamente che i compensi spettanti ai professionisti operanti presso le sedi periferiche del CAA UNSIC srl verranno pagati direttamente da CAA UNSIC srl, dietro presentazione di regolare fattura e verifica delle attività; i compensi pagati ai predetti professionisti verranno decurtati dai contributi sindacali/organizzativi maturati dall'ANCL per le attività oggetto della presente Convenzione.

#### ART. 4 – SERVIZI DI ASSISTENZA E TUTELA

Per l'erogazione dei servizi di assistenza e tutela in favore di associati e utenti in materia di patronato (*lavoro e previdenza*), assistenza agricola (*CAA*), cooperative e formazione professionale l'ANCL dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti enti o società promossi e costituiti da UNSIC (*Patronato Enasc, Caa Unsic srl, ENUIP, etc.*), con espresso divieto di erogare i predetti servizi in mancanza di autorizzazione ovvero antecedentemente al completamento del relativo iter autorizzativo.

L'ANCL potrà decidere, secondo le esigenze della propria utenza e in base alle competenze maturate dai propri collaboratori, di attivare in tutto o in parte i predetti servizi di assistenza e tutela, previo espletamento dell'iter autorizzativo con ciascuno degli enti e società competenti (*Patronato Enasc, Caa Unsic srl, ENUIP, etc.*).

In particolare l'ANCL prende atto che l'istituzione di sedi di patronato e di centri di assistenza CAA sarà subordinata: a) all'espletamento dell'iter procedurale indicato da ciascuno nelle specifiche convenzioni predisposte dai predetti enti; b) alla sottoscrizione di specifici incarichi personali conferiti dai predetti enti ai soggetti indicati dall'ANCL quali responsabili di sede; c) al positivo riscontro da parte dei competenti enti pubblici di controllo e accreditamento; d) al mantenimento presso le proprie strutture, per tutta la durata della presente Convenzione, dei requisiti di legge prescritti dalle vigenti normative relativamente alle attività e ai servizi erogati all'utenza.

Nell'erogazione dei predetti servizi l'ANCL dovrà attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni normative in materia e alle direttive e istruzioni operative impartite da ciascuno dei competenti enti (*Patronato Enasc, Caa Unsic srl, ENUIP, etc.*).

#### ART. 5 – DIPENDENTI E COLLABORATORI VOLONTARI

L'ANCL garantisce che ai servizi di assistenza e tutela ad associati e utenti sia preposto unicamente personale qualificato e regolarmente autorizzato a prestare tali servizi da UNSIC o dagli enti e società da essa promossi e costituiti (*Patronato Enasc, Caa Unsic srl, ENUIP, etc.*).

Conseguentemente l'ANCL assicura che tutti i soggetti operanti nell'ambito e all'interno delle proprie strutture sindacali siano stati legittimati ad interagire con l'utenza, anche a soli fini informativi, mediante preventivo ed espresso incarico scritto di volontari sindacali.


L'ANCL si assume ogni responsabilità e risponde dell'operato del personale assunto su sua espressa richiesta direttamente alle dipendenze di UNSIC Nazionale e/o dagli enti e società da essa promossi e costituiti (*Patronato Enasc, Caa Unsic srl, ENUIP, etc.*).

Ai fini della corretta impostazione dei rapporti lavorativi e di collaborazione con i soggetti preposti ai predetti servizi, l'ANCL è tenuta ad uniformarsi alle direttive a tal fine impartite da UNSIC e/o dagli enti e società da essa promossi e costituiti (*Patronato Enasc, Caa Unsic srl, ENUIP, etc.*).

Con specifico riferimento ai servizi in materia di patronato e assistenza agricola, l'ANCL si impegna a far svolgere gli appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale periodicamente organizzati dal Patronato ENASC e dal CAA UNSIC srl, con le modalità e nelle forme concordate con i suddetti enti.

Considerato che l'UNUSIC, attraverso il patronato ENASC gestisce le pratiche relative alla concessione della NASPI; Tenuto conto che gli stessi percettori di NASPI hanno diritto dopo 4 mesi, all'assegno di ricollocazione, misura di politica attiva del lavoro; Preso atto che i Consulenti del Lavoro iscritti all'ANCL delegati di Fondazione Lavoro sono soggetti accreditati per conto del Ministero del Lavoro nella gestione dell'assegno di ricollocazione;

Si stabilisce che L'UNUSIC:





Trasferirà l'elenco dei nominativi delle pratiche NASPI, prodotte dai CdL, all'ANCL al fine di intercettare gli utenti per la misura dell'assegno di ricollocazione.

#### ART. 6 – SEGNI DISTINTIVI

L'ANCL s'impegna ad utilizzare i segni distintivi (*denominazioni, marchi, loghi, nomi a dominio, etc.*) di UNSIC e degli enti e società da essa promossi o costituiti (*Patronato Enasc, Caa Unsic srl, ENUIP, etc.*) in conformità a quanto espressamente stabilito dal Regolamento Organizzativo UNSIC e dalle direttive impartite dalla Sede Nazionale UNSIC.

L'ANCL prende atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sui segni distintivi di UNSIC e/o degli enti e società da essa promossi o costituiti resterà di esclusiva proprietà di UNSIC e/o degli enti e società da essa promossi o costituiti.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione e/o utilizzo di segni distintivi di UNSIC e/o degli enti e società da essa promossi o costituiti non attribuisce all'ANCL alcun diritto o pretesa sugli stessi.

L'ANCL, inoltre, potrà utilizzare detti segni distintivi solo ed esclusivamente con riferimento all'attività svolta in esecuzione della presente Convenzione, non potendo in alcun modo farne uso per scopi diversi.

L'ANCL non potrà in alcun modo associare i segni distintivi di UNSIC e/o degli enti, associazioni e società da essa promossi o costituiti, a dati e/o materiale osceno, diffamatorio, illegale o altrimenti lesivo, turbativo, o in violazione di diritti di Terzi e/o leggi e regolamenti.

#### ART. 7 – PRIVACY

L'ANCL s'impegna a trattare i dati personali di associati e utenti in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.vo n. 196/2003 (*Codice Privacy*), per le sole finalità connesse all'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e per il tempo a ciò strettamente necessario.

Conseguentemente è fatto espresso divieto all'ANCL, ai suoi rappresentanti sindacali, dipendenti e collaboratori di diffondere al pubblico ovvero di consegnare e/o comunicare i predetti dati personali a soggetti esterni non autorizzati o legittimamente incaricati dall'ANCL, da UNSIC o dagli enti e società da essa promossi o costituiti (*Patronato Enasc, Caa Unsic srl, ENUIP, etc.*).

L'ANCL garantisce, infine, l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza volte ad assicurare la protezione dei predetti dati personali in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.vo n. 196/2003, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### ART. 8 – MANLEVA

L'ANCL sarà considerata responsabile di eventuali danni diretti e indiretti cagionati ad associati, utenti, dipendenti e Terzi in genere, anche qualora imputabili all'operato dei propri rappresentanti sindacali, dipendenti e collaboratori (*ad es: errori o irregolarità nella lavorazione delle pratiche, mancato o parziale pagamento di canoni di locazione e utenze, lavoro sommerso, mancato o parziale versamento di contributi lavorativi, etc.*).

Conseguentemente l'ANCL sono obbligati a tenere indenne e manlevare UNSIC, oltre che gli enti e società da essa promossi o costituiti, da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei loro confronti dagli associati, utenti e Terzi in genere.

L'ANCL sarà considerata responsabile, inoltre, del mancato pagamento dei costi di gestione dei Circoli e delle Associazioni Territoriali UNSIC facenti capo alla propria struttura organizzativa (*locazioni, utenze, personale, etc.*).

Conseguentemente l'ANCL è obbligata a tenere indenne e manlevare UNSIC, oltre che gli enti e società da essa promossi o costituiti, da qualsiasi richiesta di indennizzo venisse eventualmente avanzata nei loro confronti dai Circoli e dalle Associazioni Territoriali UNSIC facenti capo alla struttura organizzativa dell'ANCL (*locazioni, utenze, personale, etc.*).

L'ANCL, infine, sarà considerata responsabile delle maggiori imposte, degli interessi, delle sanzioni amministrative e delle pene pecuniarie irrogate o applicate ad UNSIC e/o agli enti e società da essa promossi o costituiti in conseguenza di errori e inadempienze imputabili all'ANCL ovvero ai suoi rappresentanti sindacali, dipendenti e collaboratori.





#### ART. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data del 11 marzo 2017 al 31 dicembre dell'anno in corso, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, salvo disdetta scritta comunicata da una Parte all'altra a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r con preavviso di 30 giorni. In caso di disdetta la convenzione avrà efficacia fino alla fine dell'anno in corso.

In considerazione delle caratteristiche dell'ANCL, entro sei mesi dal rinnovo del proprio Consiglio Nazionale (o Organismo corrispondente in caso di variazioni future), la presente convenzione potrà essere disdettata dall'ANCL in qualunque momento e gli effetti della disdetta potranno avere efficacia trascorsi i 60gg.

In considerazione degli investimenti che per entrambe le parti si rendono necessari per l'avvio della gestione della presente convenzione, l'ipotesi di disdetta indicata al capoverso precedente (rinnovo CN-ANCL) sarà attivabile solo dopo l'anno 2020.

#### ART. 10 – MODIFICHE

Le modifiche ai termini e alle condizioni di cui alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

In ogni caso, in deroga al predetto principio generale, l'ANCL non potrà opporsi alle modifiche necessarie per l'adeguamento dei termini e delle condizioni dell'Allegato Economico della presente Convenzione in conseguenza di eventuali revisioni delle convenzioni stipulate da UNSIC e/o agli enti e società da essa promossi o costituiti con le competenti pubbliche amministrazioni (*Ministero delle Finanze, INPS, INAIL, AGEA, etc.*).

Conseguentemente l'ANCL prende atto e presta il proprio consenso ad eventuali modifiche dei termini e delle condizioni dell'Allegato Economico rese necessarie da nuove e peggiorative condizioni economiche imposte gli Enti Pagatori (*Ministero delle Finanze, INPS, INAIL, AGEA, etc.*), anche qualora ciò avvenga con riferimento alle attività svolte negli anni precedenti.

#### 11 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

La presente Convenzione si intenderà risolta di diritto a seguito di semplice comunicazione scritta inviata all'ANCL, con effetto dal momento in cui questi riceverà la comunicazione, nei seguenti casi che le parti considerano di rilevante importanza ai sensi degli artt. 1455-1456 del cod.civ.:

- a) violazione delle prescrizioni relative alla costituzione di Circoli e Associazioni Territoriali UNSIC (*art. 2*);
- b) violazione delle prescrizioni relative all'utilizzo dei contributi organizzativi erogati da UNSIC (*art. 3*);
- c) violazione delle prescrizioni relative alla corretta erogazione dei servizi ad associati e utenti (*art. 5*);
- d) violazione delle prescrizioni relative a dipendenti e collaboratori (*art. 7*);
- e) violazione delle prescrizioni relative all'uso dei segni distintivi (*art. 8*);
- f) violazione della normativa a tutela dei dati personali (*art. 9*);
- g) violazione del vincolo di collaborazione esclusiva (*art. 14*)

La presente Convenzione si intende altresì risolta di diritto ai sensi dell'art. 1353 c.c. nel caso di revoca del vincolo associativo con l'ANCL, disposta dagli Organi Confederali UNSIC a causa di gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari di UNSIC e/o e degli enti e società da essa promossi o costituiti.

#### 12 – EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

Nell'ipotesi di scioglimento della presente Convenzione, dovuto a qualsiasi causa compresa la scadenza naturale, il recesso, la risoluzione o altro, l'ANCL avrà diritto a percepire i contributi sindacali maturati fino alla data di scioglimento, detratti gli acconti versati e i costi ad essa addebitabili.

Conseguentemente l'ANCL provvederà a predisporre un rendiconto dettagliato in merito alle attività svolte e ai contributi sindacali già percepiti fino alla data di scioglimento, concordando con UNSIC le operazioni di conguaglio per le eventuali somme residue.

In ogni ipotesi di cessazione della presente Convenzione, ivi incluse le ipotesi di risoluzione di diritto, l'ANCL sarà tenuta a consegnare ad UNSIC e/o agli enti e società da essa promossi e costituiti (*Patronato Enasc, Caa Unsic srl, ENUIP, etc.*), immediatamente e senza indugio, tutti gli archivi cartacei custoditi presso le proprie strutture sindacali contenenti le pratiche lavorate per conto di associati e utenti, concordando con la Sede Nazionale UNSIC le modalità di trasmissione o consegna degli stessi.





In ogni ipotesi di cessazione della presente Convenzione, ivi incluse le ipotesi di risoluzione di diritto, l'ANCL sarà tenuta, inoltre, ad effettuare tutti gli adempimenti legali e contrattuali necessari per: a) la chiusura e/o cessazione dei Circoli e delle Associazioni Territoriali UNSIC facenti capo alla sua struttura organizzativa; b) la chiusura dei c/c bancari e postali intestati ai Circoli e alle Associazioni Territoriali UNSIC; c) la risoluzione dei contratti di locazione e conseguente chiusura/voltura delle utenze relativi agli immobili presso cui venivano esercitate le attività oggetto della presente Convenzione.

L'ANCL prende atto che non riceverà alcun conguaglio relativo ai contributi sindacali/organizzativi maturati alla data di scioglimento della Convenzione fintantoché non saranno concluse tutte le operazioni di consegna dei suddetti archivi cartacei e non avrà portato a compimento i predetti adempimenti amministrativi connessi alla chiusura delle sedi.

Infine l'ANCL prende atto che a seguito dello scioglimento della presente Convenzione verrà inibito l'utilizzo delle piattaforme informatiche e dei *softwares* concessi in licenza d'uso da UNSIC o dagli enti e società da essa promossi e costituiti, con conseguente disattivazione immediata di tutti i relativi codici di accesso e credenziali di autenticazione assegnati all'ANCL a/o ai suoi dipendenti e collaboratori.

### 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

La presente convenzione costituisce la manifestazione di tutte le intese intervenute tra le parti in merito all'oggetto di cui all'art. 1 e pertanto supera ed annulla qualsiasi eventuale altro accordo in essere tra le parti in merito allo stesso oggetto.

L'eventuale tolleranza di UNSIC nei confronti di comportamenti assunti dall'ANCL in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti che derivano dalla medesima.

Le Parti convengono che tutte le modifiche legislative che dovessero intervenire alla vigente disciplina delle attività prestate da UNSIC e/o dagli enti e società da essa promossi o costituiti, produrranno pari modificazioni del contenuto della presente Convenzione.

Tutte le comunicazioni tra le Parti verranno effettuate all'indirizzo PEC (*posta elettronica certificata*) indicato nella presente Convenzione ovvero, se modificato nel corso del rapporto, a quello successivamente ed efficacemente comunicato all'altra parte.

### 14 – VINCOLO DI COLLABORAZIONE ESCLUSIVA

L'UNUSIC si obbliga a non stipulare, a carattere nazionale, altre convenzioni e/o collaborazioni e/o accordi di partenariato e commerciali, aventi in oggetto quanto trattato e regolato dal presente atto e ad esso riconducibili, con associazioni di rappresentanza di professionisti indicati nell'art. 1 della legge 12/1979. Da tale vincolo sono esclusi i rapporti e collaborazioni con associazioni di Consulenti del Lavoro e/o Strutture ad essi riconducibili già esistenti alla data della sottoscrizione della presente convenzione. Le parti stabiliscono che la violazione del presente vincolo determina una sanzione pecuniaria a carico di UNSIC che si quantifica in euro 1.000,00 (mille) per ogni mese in cui sarà rilevata la violazione del presente articolo o accertata la stipula e vigenza di altre convenzioni con soggetti concorrenti. In caso UNUSIC abbia intenzione di sviluppare collaborazioni con altre associazioni di professionisti potrà realizzare le stesse previa autorizzazione formale da parte dell'ANCL

### 15 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia comunque connessa alla presente Convenzione, comprese, in via esemplificativa, quelle relative alle questioni di validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione e cessazione, che non possa essere direttamente risolta in via amichevole, sarà in primo luogo definita attraverso un tentativo di conciliazione obbligatorio presso l'OMCC dei Consulenti del lavoro ed eventualmente successivamente devoluta alla competenza del Tribunale di Roma.

Roma, li 30/03/2017

Il Presidente U.N.S.I.C.

(Domenico Mammi)

Il Presidente dell'ANCL

(Dario Montanaro)



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, previa attenta rilettura, si approvano espressamente le seguenti clausole, il cui contenuto ha formato oggetto di specifica trattativa:

Art. 2 (*Costituzione di Circoli e Associazioni Territoriali UNSIC*) – Art. 3 (*Contributi sindacali/organizzativi*) – Art. 5 (*Dipendenti e collaboratori*) – Art. 8 (*Manleva*) – Art. 10 (*Modifiche*) – Art. 11 (*Risoluzione anticipata*) – Art. 12 (*Effetti della cessazione della Convenzione*) – Art. 14 (*Vincolo di collaborazione esclusiva*); Art. 15 (*Foro Competente*).

Il Presidente U.N.S.I.C.  
(*Domenico Mamone*)

Il Presidente dell'ANCL  
(*Dario Montanaro*)